



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 33	Oggetto: "ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 "
Data 26/04/2014	

L'anno (2014) il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 8:41 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
COCCHERI LUCIA	SI	BURRESI MAURO	SI
PANTI MARCO	SI	PIANIGIANI ALESSIO	SI
PELOSI MAURIZIO	SI	TONI GIACOMO	NO
BUSSAGLI DAVID	SI	ROSSI GIANLUCA	SI
GUMA FRANCESCO	SI	VIGNOZZI SAURO	NO
BIANCHI GIANLUCA	SI	MARTINUCCI GIANNI	SI
NINCI CRISTIANO	NO	CERVIGNI LUCIA	SI
BORGIANNI ENRICA	SI	LORENZI TOMMASO	NO
SASSETTI ELEONORA	NO	LANFREDINI LAPO	SI
KUSTRIN TANJA	SI	BURRESI GIACOMO	SI
BORGIANNI GUIDO	SI		

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 5

Partecipa il Segretario Generale: **DOTTORI ROBERTO**

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Minutella Angelo – Convertito Filomena - Becattelli Silvano – Cortecci Serena – Signorini Giampiero.

Assume la Presidenza il **PRESIDENTE** del Consiglio, la Sig.ra **BORGIANNI ENRICA**, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Kustrin Tanja, Panti Marco, Lanfredini Lapo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della Legge 27 dicembre 1997, n.449;

Considerato che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16.08.1998 n. 191, ha provveduto alla "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della legge 15 giugno 1998, n.191;

Visto l'articolo 1, comma 3, del sopracitato D. Lgs. 360/98, con cui si stabilisce che "i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali";

Visto il comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), che, sostituendo il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 fino alla misura massima di 0,8 punti percentuali.;

Visto l'articolo 13 comma 16 del D.L 201 del 06 dicembre 2011 con cui si attribuisce ai comuni la possibilità di diversificare le aliquote utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini IRPEF

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. 360/98, così come sostituito dal comma 142 lett) c. della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone che la sopramenzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- dai dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi all'anno d'imposta 2010, si evince che la base imponibile presunta per questo ente ammonta ad € 381.616.126,00;
- l'addizionale IRPEF è dovuta in presenza di un reddito imponibile e non è dovuta qualora per lo stesso anno non sia dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il contribuente il cui reddito complessivo ricade nell'area di esenzione IRPEF non dovrà versare imposte a titolo di addizionale IRPEF;

Preso atto che le considerazioni sopra riportate determinano una contrazione della base imponibile 2010 per cui si ritiene diminuire in via prudenziale l'ammontare del reddito imponibile del stimata intorno al 8,2 %;

Ritenuto pertanto che, in virtù delle considerazioni di cui sopra, la base imponibile 2014 possa essere stimata intorno a € 350.000.000,00;

Preso atto che articolando le aliquote delle addizionali in base alle classi di reddito come di seguito indicato

classi di reddito	aliquota
da 0 a 15.000	0,60
da 15.000,01 a 28.000	0,70
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,74
da 55.000,01 a 75.000	0,77
oltre 75.000	0,80

determinerebbe un gettito presunto di euro 2.500.000,00

Ritenuto che l'adozione della addizionale IRPEF nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni e con le misure dettagliatamente esposte, consente di ottenere una entrata in grado di soddisfare le esigenze di pareggio del bilancio di previsione per il 2014;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 63 dello Statuto comunale;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente U.P. Federalismo Municipale e Sostenibilità ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare allegato all'originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali ai fini dell'approvazione;

Con voti:

Favorevoli	11	Gruppo Consiliare "Partito Democratico" (Coccheri L., Panti M., Pelosi M., Bussagli D., Guma F., Bianchi G., Borgianni E., Kustrin T., Borgianni G., Burresti M., Pianigiani A.)
------------	----	---

Contrari	2	Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” (Martinucci G., Lanfredini L.)
Astenuti	3	Gruppo Consiliare “Popolo della Libertà” (Cervigni L.) Gruppo Consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani” (Burrese G.) Gruppo Consiliare “Libera Mente Poggibonsi Lista Civica” (Rossi G.)

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014, da intendersi ripartite con il criterio delle classi di reddito, nella misura indicata nel presente schema :

classi di reddito	aliquota
da 0 a 15.000	0,60
da 15.000,01 a 28.000	0,70
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,74
da 55.000,01 a 75.000	0,77
oltre 75.000	0,80

3. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì 06/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO
